

Allegato "B" all'atto n. 3150 della raccolta

FONDAZIONE PER L 'INFANZIA "PROTASI – CALDARA"

ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE

Art. I - Origine

La Fondazione per l'Infanzia "Protasi - Caldara ETS" o per estero "Protasi - Caldara Ente del Terzo Settore", già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini in Nebbiuno con uno Statuto approvato il 16 marzo 1884. In seguito, fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 26 luglio 1901, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 192 del 12 agosto 1901, pag. 3223, registrato all'Ufficio del Registro di Arona con Bolletta n. 244 del 16 agosto 1901. La denominazione della Fondazione è Fondazione per l'Infanzia "Protasi — Caldara Ente Del Terzo Settore" e ha sede nel Comune di Nebbiuno, Vicolo Asilo 3.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile.

TITOLO II – SCOPI E MEZZI

Art. 2 - Scopo ed attività

La Fondazione per l'Infanzia Protasi - Caldara Ente Del Terzo Settore di Nebbiuno non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo della Fondazione è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale operando prevalentemente nel settore dell'assistenza sociale, pedagogica, educativa e di protezione dei minori, ma potrà realizzare attività di carattere associativo, culturale e formativo rivolte a tutte le fasce di età.

La Fondazione persegue il suo scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

La Fondazione svolge le proprie attività senza effettuare distinzioni, con riferimento ai soggetti fruitori, di sesso, razza, etnia, religione ed aspirazione politica.

Art. 3 - Attività diverse, secondarie e strumentali

La fondazione può esercitare attività diverse da quelle indicate al precedente articolo, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Tra queste attività possono rientrare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- promuove la raccolta di contributi per le risorse della Fondazione, attraverso donazioni, sottoscrizioni, lasciti o altro mezzo;
- promuove ed organizza campagne di sensibilizzazione ed informazione sulle necessità di educazione, assistenza e di protezione dell'infanzia, attraverso conferenze, convegni, incontri, manifestazioni, pubblicazioni editoriali, materiale informatico ed audiovisivo;
- collabora, sostiene e partecipa alle attività di associazioni, fondazioni, società cooperative ed istituzioni aventi gli stessi suoi scopi, attraverso accordi, convenzioni o contratti con enti pubblici, scuole, università, società e soggetti privati;
- favorisce e sostiene le attività di formazione di operatori scolastici, socio-culturali e sanitari direttamente connessi e strumentali alle proprie finalità, attraverso il contributo o l'organizzazione di corsi, seminari e convegni.

L'immobile dell'Ente è adibito alle attività della Fondazione stessa.

Articolo 4. - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- immobile di titolarità della fondazione: asilo in Nebbiuno Via Alto Vergante n. 5, sviluppatosi su 2 (due) livelli, avente accesso da Via Alto Vergante, esteso complessivamente 1.180,00 (millecentottanta virgola zero zero) metri cubi, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Nebbiuno, in ditta "Fondazione Per L'infanzia Protasi-Caldara", sezione **A**, foglio **4**, particella **605**, subalterno **1**, Via Alto Vergante n. 5 piano T-1, categoria B/5, classe 1, consistenza metri cubi 1.180, superficie catastale totale 403 metri quadrati, Rendita catastale euro 1.096,95;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nel fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da partecipanti, benefattori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse derivate.

Art. 5 - Volontari

La fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera dei volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 117/2017.

TITOLO III - I BENEFATTORI

Art.6 - Registro dei Benefattori

Gli istituti e i privati cittadini che provvedono con legati, lasciti, donazioni e oblazioni in favore della fondazione vengono iscritti e registrati sull'apposito "Registro dei benefattori" e mantengono tale qualifica a vita.

Possono divenire Benefattori, le persone fisiche o giuridiche che hanno provveduto ai sensi del comma precedente.

L'ammissione del Benefattore è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel Registro dei Benefattori.

L'eventuale rigetto, che deve essere motivato, deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla delibera all'interessato. Chi ha proposto la domanda

può chiedere entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto che sulla domanda si pronunzi l'Assemblea dei Benefattori nella prima riunione successiva.

I Benefattori hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, ed alla presenza costante di almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. Il Benefattore può farsi assistere da un professionista di fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Benefattore che diffonda dati tratti da libri sociali può essere escluso. Il partecipante non può trarre copia dei libri sociali.

I Benefattori possono essere:

- Benefattori Fondatori: sono coloro che hanno provveduto alla creazione della Fondazione stessa attraverso la donazione di immobili e sono tutti coloro che provvedono con future donazioni di immobili o di un equiparabile consistente patrimonio. Essi avranno diritto di voto e faranno parte dell'Assemblea dei Benefattori dalla data della donazione per tutta la vita.
- Benefattori Patroni: sono coloro che versano a favore della Fondazione una somma non inferiore a 2.500,00 euro (duemilacinquecento euro). Essi avranno diritto di voto e faranno parte dell'Assemblea dalla data della donazione per tutta la vita.
- Benefattori: sono coloro che verseranno a favore della Fondazione un importo non inferiore ai 100,00 euro (cento euro). Essi avranno diritto di voto e faranno parte dell'Assemblea dei Benefattori per anni 5 (cinque) dalla data della donazione.
- Benefattori occasionali: sono coloro che versano in forma occasionale un importo al di sotto di quello indicato per i Benefattori. Essi non possono partecipare all'Assemblea e non hanno diritto di voto.

Art.7 - Recesso ed esclusione

I Benefattori che entro la scadenza dell'esercizio finanziario non eseguano la prestazione alla quale si erano obbligati, possono essere esclusi dalla Fondazione con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Trattandosi di persone giuridiche l'esclusione può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione;
- aperture di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o aperture di procedure concorsuali di qualsiasi tipo.

I Benefattori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

TITOLO IV - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art.8 - Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- il Tesoriere;
- L'Organo di controllo;
- Il Revisore dei Conti

Art. 9 - Assemblea dei Benefattori

I benefattori viventi, iscritti nell'apposito registro dei benefattori, autori di lasciti, donazioni od oblazioni costituiscono l'Assemblea dei benefattori.

L'Assemblea dei Benefattori è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Benefattori con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione è inviato per lettera o tramite posta elettronica (e-mail) e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, se nominato, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni è redatto apposito verbale firmato da chi presiede e da un segretario.

Si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Benefattori.

In seconda convocazione l'Assemblea dei Benefattori è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Benefattore ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta in prima convocazione e maggioranza semplice in seconda convocazione secondo le norme del Codice Civile.

Il voto si esprime attraverso una scheda, in proprio e/o per conto di un altro Benefattore che abbia conferito delega scritta su apposito modulo. Ogni Benefattore che partecipa all'Assemblea potrà essere portatore di un massimo di due voti, ovvero il proprio più quello di un altro benefattore.

Art.10 - Attribuzioni dell'Assemblea.

L'Assemblea:

- formula pareri consultivi in ordine all'attività della fondazione;
- elegge al suo interno i tre membri del Consiglio di Amministrazione, oltre ad un membro indicato dal Parroco di Nebbiuno e un membro indicato dall'Amministrazione comunale di Nebbiuno;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore Legale dei Conti.

Può altresì esprimere pareri sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Fondazione.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da un totale di 5 (cinque) membri, di cui:

- 3 (tre) eletti con procedura elettiva, convocando l'Assemblea dei benefattori che procederanno con apposita votazione a indicare i propri rappresentanti. I tre più votati faranno parte del consiglio di amministrazione, i successivi verranno cooptati in caso di dimissioni di uno dei membri
- 1 (uno) nominato dal Comune di Nebbiuno
- 1 (uno) nominato dal Parroco di Nebbiuno

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 4 (quattro) anni dalla data dell'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea nel Consiglio di Amministrazione sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Salvo dimissioni, motivi di salute, morte o revoca, i Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i Consiglieri venuti a mancare.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Art. 12 Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi;
- approva un Bilancio preventivo quale strumento operativo per il loro raggiungimento;
- approva il Bilancio consuntivo annuale;
- approva le variazioni al Bilancio;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole di tutti i componenti;

Art. 13 - Convocazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno tre volte all'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso anche via per via elettronica (e-mail) o altro sistema elettronico approvato dal Consiglio stesso da recapitarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni prima, ovvero tre giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno degli oggetti da trattare. Sarà in ogni caso considerato valido il Consiglio di Amministrazione, a prescindere dal rispetto del preavviso di cui sopra, nel caso che siano presenti tutti i membri dello stesso Consiglio.

Art. 14 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto o la legge richieda maggioranze qualificate.

In caso parità di voti dei componenti il consiglio di amministrazione presenti alla seduta regolarmente convocata, il voto del Presidente vale doppio .

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere contestuale il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti.

Le persone invitate non hanno diritto di voto, nemmeno consultivo.

Per ogni riunione del Consiglio Amministrazione deve essere redatto apposito verbale firmato da chi presiede e da un segretario.

Il verbale originale sarà munito del timbro dell'Ente e custodito presso la sede dell'Ente stesso.

Art. 15 – Attribuzioni del Presidente II

Presidente ha le seguenti funzioni:

- legale rappresentante dell'Ente;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta l'Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.

Art. 16 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, che firma unitamente al Presidente, e collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, salvo revoca dell'incarico da parte del Consiglio di amministrazione, o dimissioni da parte dello stesso Segretario, e può essere riconfermato.

Il segretario, eventualmente, potrà essere nominato anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Amministrazione, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, redige il bilancio.

Il Tesoriere è inoltre il responsabile delle risorse dell'Ente e del maneggio del denaro della Fondazione. E' incaricato della normale tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, eventualmente coadiuvato da un commercialista.

Il Tesoriere, eventualmente, potrà essere nominato anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere, nelle sue funzioni potrà essere sostituito dal Presidente.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Benefattori, dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Benefattori.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Revisore dei Conti

L'assemblea dei Benefattori, nei casi previsti dalla legge, nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Modalità di riunioni collegiali

Le riunioni dell'Assemblea dei Benefattori e del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

1. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

TITOLO V - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.21 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e approva il bilancio preventivo; bilanci redatti in conformità quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad alcuno, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del singolo rapporto con la Fondazione, né direttamente né indirettamente.

Art. 22 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Art. 23 - Disposizione Finale

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: MATTEO RESTELLI

FEDERICO CAPIELLO Notaio

[illegible]